

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 112-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 maggio 1980

modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 1981 (V. Stampato n. 1699)

d'iniziativa dei senatori RAVAIOLI, TEDESCO TATÒ, GOZZINI, BENEDETTI, RICCARDELLI, CONTERNO DEGLI ABBATI, FIORI, GHERBEZ, BRANCA, GRAZIANI, VINAY, LUCCHI, ULIANICH, LUGNANO, BREZZI, ROSSANDA, OSSICINI, RUHL BONAZZOLA, TALASSI GIORGI, TROPEANO, VENANZI e ANDERLINI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 aprile 1981

Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 578. - (*Circostanza attenuante*). — La pena di cui all'articolo 575 può essere

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 578. - (*Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale*). — La ma-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

diminuita in misura non eccedente la metà per la madre che ha cagionato la morte del neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando le circostanze di cui all'articolo 62-*bis* abbiano avuto, in relazione alle condizioni di abbandono materiale o morale in cui il parto è avvenuto, incidenza determinante sulla commissione del fatto.

In ogni caso la pena non può essere inferiore ad anni dieci.

Ai concorrenti nel reato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 575 e seguenti ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale ».